



Comune di Parma
Segreteria Generale

Prot. gen. n. 212190 II/46.9

Ai Sigg. Dirigenti del Comune di Parma

LORO SEDI

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 - Direttive ai Dirigenti, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2013

A seguito del sorteggio effettuato durante il Comitato di Direzione del giorno 10/05/2013, si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis D.Lgs 267/2000 degli atti estratti.

I risultati del controllo effettuato evidenziano alcune criticità trasversali a tutte le strutture, in relazione alle quali si ritiene utile predisporre la presente direttiva, al fine di garantire la regolarità delle procedure ed il miglioramento della qualità degli atti amministrativi adottati dall'ente.

Quanto ai CONTRATTI/SCRITTURE PRIVATE:

1. Preliminarmente si rammenta che il funzionigramma di macrostruttura attribuisce al solo Servizio Contratti e Gare l'attività di predisposizione dei contratti.
2. Prima della stipula del contratto deve essere verificata la completezza della documentazione propedeutica alla stessa ed in particolare:
 - della documentazione per la verifica della legittimazione della parte contraente alla sottoscrizione del contratto e del possesso dei requisiti previsti dalla legge (visura camerale per le società, statuto e delibera di nomina del rappresentante legale per le associazioni, certificato casellario giudiziale; nel fascicolo del contratto deve rimanere traccia dei controlli telematici eseguiti);
 - della documentazione attestante la regolarità contributiva del contraente (DURC), così come previsto dalla normativa vigente, di recente modificata dall'art. 31 del Decreto Legge n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013);
 - della certificazione/informazione antimafia ove necessaria in relazione all'importo contrattuale (art. 83 e 85 D.Lgs 159/2011);
 - della distinta delle spese del contratto (l'articolo 139 del DPR 207/2010 - Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici - stabilisce infatti che la liquidazione delle spese di

contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario è fatta dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto).

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ove necessario, devono essere indicati il CIG e CUP nonché le clausole degli obblighi di tracciabilità (art. 3 comma 8 L. 136/2010). Diversamente, il contratto riporterà la dichiarazione che non ricorrono i presupposti di applicazione della normativa e la conseguente motivazione.
4. Con riferimento alla fase di scelta e all'individuazione del contraente, il contratto/lettera di affidamento deve contenere:
 - i riferimenti, anche di diritto, alla procedura di affidamento;
 - il richiamo alla determinazione a contrattare e/o la determinazione di affidamento;
 - il riferimento alla circostanza che il concorrente aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, previsti dagli artt. 38, 41, 42 del Codice dei Contratti;
 - la dichiarazione attestante l'acquisizione del DURC o l'esenzione dallo stesso (con indicazione della norma);
 - la dichiarazione attestante l'acquisizione della documentazione antimafia o l'esenzione dalla stessa (con indicazione della norma).
5. Con riferimento al soggetto contraente è necessario che il contratto contenga la precisa indicazione del Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo/sede legale, P.IVA/ C.Fiscale, IBAN.
6. Con riferimento agli adempimenti in materia di imposta di bollo, è necessario che:
 - a) Al fine del calcolo dell'imposta di bollo, in virtù del combinato disposto degli artt. 4 e 9 DPR 642/1972, il contratto deve essere redatto su un foglio di tipo uso bollo o su fogli in formato A4 (che rispettino il numero di 25 righe per facciata nonché il margine ai bordi).
 - b) Venga apposta, ai sensi dell'art 5 DPR 642/1972, una marca da bollo per ogni 100 righe, o in alternativa venga dato atto dell'esenzione dall'imposta di bollo, con la precisa indicazione della disposizione di legge che la consente.
 - c) La data di emissione della marca da bollo deve essere antecedente o di pari data rispetto a quella di sottoscrizione del contratto.

Il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai punti a) e b) comporta un errato conteggio delle marche da bollo con conseguente danno all'erario dello stato. In caso di errato conteggio vige l'obbligo della regolarizzazione con conseguente applicazione delle sanzioni di legge.

7. Non è ammessa la repertoriazione nel registro delle scritture private e degli atti pubblici amministrativi del Comune di Parma di atti nei quali l'ente non sia parte.
8. Non si ritiene necessaria, in quanto comportanti un aggravio delle procedure amministrative, la stipula di scritture private a seguito di concessioni di contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici e privati (anche borse lavoro).
9. Nella scelta del contraente deve essere rispettato il principio delle procedure ad evidenza pubblica. Nell'ipotesi in cui venga espletata una delle predette procedure il contratto deve essere stipulato con forma pubblica e non con scrittura privata, così come previsto dagli artt. 16 e 17 Regio Decreto n. 2440/1923.

In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante (art. 328 D.P.R. n. 207/2010).

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata (art. 334 D.P.R. n. 207/2010), che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi, la quale riporta gli stessi contenuti della lettera invito.

10. Con riferimento alla fase di sottoscrizione del contratto, si rammenta che la mancata sottoscrizione dell'atto da parte di uno dei contraenti e/o l'omessa apposizione della data determinano la nullità dello stesso.
11. Si richiama l'attenzione al rispetto dei tempi della stipula del contratto, anche in relazione all'atto dirigenziale prodromico.
12. Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa (determinazione a contrattare) indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
13. Per quanto attiene ai documenti facenti parte integrante del contratto, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 137 del DPR 207/2010, devono in esso essere richiamati:
 - il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
 - il capitolato speciale;
 - gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice;
 - il cronoprogramma;
 - le polizze di garanzia.

I suddetti documenti possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

In relazione alla tipologia di opera ed al livello di progettazione posto a base di gara, possono infine essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

Quanto alle DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella determinazione deve essere indicato, nei casi previsti dalla legge, il CIG ed il dirigente deve dare atto che nel contratto saranno inserite le clausole relative agli obblighi di tracciabilità (così come previsto dalle Determinazioni dell'Autorità

di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 e 10 del 2010 e n. 4 del 2011). Diversamente, il dirigente deve dichiarare, motivando, che non ricorrono i presupposti di applicazione della normativa.

2. Quanto alla procedura di scelta del contraente, la determinazione deve contenere i riferimenti di diritto, nonché dare atto delle seguenti circostanze:
 - di aderire obbligatoriamente ad una convenzione Consip qualora si tratti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ovvero di esperire una propria autonoma procedura nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, oppure di procedere al di fuori delle predette modalità tramite altre centrali di committenza o procedure di evidenza pubblica prevedendo corrispettivi a base d'asta inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ed stabilendo una clausola risolutiva nel caso intervenga la disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
 - di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/10 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (art.1 co. 450 L. n. 296/2006), tenendo comunque in considerazione la circostanza che i parametri di prezzo-qualità stabiliti nelle convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale costituiscono i limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
 - di procedere all'affidamento con le modalità disciplinate dall'art. 125 co. 11 del Codice dei Contratti pubblici qualora, in merito all'acquisizione di un bene o di un servizio, non risultassero attive convenzioni Consip, né della centrale regionale di committenza, e lo stesso non fosse neppure reperibile sul MEPA e sui mercati elettronici di cui sopra ovvero, pur disponibile fosse inidoneo per le necessità dell'Ente a causa della mancanza di qualità essenziali. In tal caso la determinazione dovrà essere comunicata agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio della funzione di controllo (art. 26 co. 3 bis L. 488/1999) ed al relativo contratto dovrà essere apposta la condizione risolutiva di cui all'art. 1 co. 1 del D.L. 95/2012 (convertito in legge 135/2012).
3. Con riferimento al soggetto aggiudicatario è necessario che la determinazione contenga:
 - il riferimento alla circostanza che l'aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 125 co. 12 del Codice dei Contratti e del DURC;
 - la precisa indicazione del Nome/Cognome, Ragione sociale, sede legale/P.IVA
4. La determinazione deve contenere i riferimenti di diritto (D.Lgs. 163/2006, Regolamento Attuativo DPR 207/2010, TUEL, etc..).
5. Quanto all'impegno di spesa deve essere indicato:
 - se l'importo da impegnare è soggetto o meno all'IVA, con indicazione della relativa aliquota;
 - la specifica modalità di liquidazione.
6. Deve essere indicata la forma del contratto (atto pubblico, scrittura privata, lettera commerciale), nonché i relativi termini di stipula e avvio del servizio/fornitura.

7. Il dispositivo della determinazione deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento.
8. Con la determinazione il dirigente deve dare atto che provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto "Trasparenza" D.lgs 33 del 2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012).

Quanto alle DETERMINAZIONI di CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DIRETTI ED INDIRETTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ove necessario (Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 2011) devono essere indicati il CIG e CUP. Diversamente, il dirigente deve dichiarare, motivando, che non ricorrono i presupposti di applicazione della normativa (L. 136/2010).
2. Quanto alla procedura di concessione del contributo la determinazione deve contenere i riferimenti di diritto (TUEL, L.241/1990, Deliberazione di approvazione del PEG Regolamento per la disciplina dei contributi), nonché dare atto del rispetto dei presupposti e delle condizioni per l'erogazione del contributo previste nel Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 24/09/2013;
3. La determinazione deve riportare l'indicazione che verrà data comunicazione al soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 191 co. 1 del TUEL.
4. Deve essere richiamata la documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi (rendicontazione).
5. Il dispositivo della determinazione deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento.
6. Con la determinazione il dirigente deve dare atto che provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del Decreto "Trasparenza" D.lgs. 33 del 2013.

Si precisa, inoltre, che in fase di successiva implementazione, l'attività di controllo verrà eseguita secondo specifici principi di revisione aziendale e sarà rivolta all'analisi del rispetto dei tempi dei procedimenti e degli obblighi di pubblicazione, aspetti questi non ancora trattati.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

(Silvia Asteria)

Dalla Residenza Municipale

20 NOV. 2013